

## INDICE GENERALE

<b>CAPO I – NORME AMMINISTRATIVE</b>	<b>2</b>
Articolo 1 – Oggetto dell'appalto	2
Articolo 2 – Ammontare dell'appalto	2
Articolo 3 – Conoscenza delle condizioni di appalto e delle condizioni locali	2
Articolo 4 – Descrizione sommaria delle opere	2
Articolo 5 – Modalità di aggiudicazione dell'appalto	4
Articolo 6 – Osservanza del Capitolato Generale e di altre norme	4
Articolo 7 – Documenti facenti parte del contratto	5
Articolo 8 – Subappalto e cottimo	5
Articolo 9 – Varianti delle opere progettate	6
Articolo 10 – Revisioni prezzi e anticipazioni	8
Articolo 11 – Pagamento dei lavori	8
Articolo 12 – Indicazione delle persone che possono riscuotere	9
Articolo 13 – Cauzione provvisoria	9
Articolo 14 – Cauzione definitiva e garanzie	10
Articolo 15 – Norme generali per l'esecuzione dei lavori	10
Articolo 16 – Programma esecutivo dei lavori	10
Articolo 17 – Oneri a carico dell'Impresa	11
Articolo 18 – Danni dipendenti da forza maggiore	13
Articolo 19 – Occupazione ed espropriazione dei terreni	13
Articolo 20 – Responsabilità dell'Impresa	14
Articolo 21 – Anticipazioni fatte dall'Impresa	14
Articolo 22 – Domicilio legale dell'Impresa, controversie	14
Articolo 23 – Osservanza delle condizioni normative e retributive dei contratti collettivi di lavoro	14
Articolo 24 – Consegna dei lavori, sospensione e ripresa dei lavori	15
Articolo 25 – Tempo utile per ultimare i lavori	15
Articolo 26 – Penali per ritardi, premio di accelerazione	17
Articolo 27 – Accertamento e misurazione dei lavori	17
Articolo 28 – Conto finale, collaudo provvisorio e definitivo dei lavori	18
Articolo 29 – Direzione tecnica del cantiere, Ufficio di DL e CSE	18
Articolo 30 – Disciplina nel cantiere	18
Articolo 31 – Obbligo dell'Impresa di costituire sul posto un ufficio tecnico	19
Articolo 32 – Orario di lavoro e lavoro straordinario	19
Articolo 33 – Ordini dell'Ufficio di DL e del CSE	19
Articolo 34 – Difetti di costruzione	20
Articolo 35 – Inadempienze dell'Impresa	20
Articolo 36 – Materiali ed apparecchiature a piè d'opera	20
Articolo 37 – Manutenzione e garanzie	21
Articolo 38 – Anticipata presa in consegna delle opere	21
Articolo 39 – Riserve dell'Impresa e tentativo di conciliazione	21
Articolo 40 – Risoluzione del contratto	22
Articolo 41 – Ulteriori disposizioni	22

## CAPO I – NORME AMMINISTRATIVE

### Articolo 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto riguarda i lavori di "Realizzazione dell'argine maestro nel Comune di San Cipriano Po (PV)".

L'esecuzione dei lavori avverrà secondo le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e le particolarità tecniche del progetto del quale l'Appaltatore riconosce di avere piena ed esatta conoscenza.

### Articolo 2 – Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dei lavori a base di appalto computati a corpo ammonta a € 3.426.000,00 così suddiviso:

A - Importo esecuzione lavorazioni (soggetto a ribasso)	€ 3.365.950,00
B - Importo oneri sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 60.050,00
Totale A + B	€ 3.426.000,00

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori pubblici (D.P.R. 207/2010) la categoria prevalente è la seguente:

OG8	Classifica IV-bis	fino a € 3.500.000,00
-----	-------------------	-----------------------

e le categorie subappaltabili o scorporabili sono le seguenti:

OG8	Classifica IV-bis	fino al 30% della categoria prevalente di cui sopra
-----	-------------------	---

Il contratto sarà stipulato a corpo. Ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.

### Articolo 3 – Conoscenza delle condizioni di appalto e delle condizioni locali

L'assunzione dell'appalto oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto implica da parte dell'Impresa la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma anche di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la natura del suolo e del sottosuolo, la viabilità e gli accessi, la possibilità di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori, sia che debba essere allontanata), l'esistenza di adatti scarichi a rifiuto ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possono aver influito sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'opera alle condizioni di offerta.

Al momento della presentazione dell'offerta l'Impresa, nell'accettare i lavori designati in Capitolato Speciale d'Appalto, deve dichiarare:

- di aver preso conoscenza del progetto in tutte le sue parti, di dividerlo e di far proprie le condizioni tecnico-economiche in esso contenute;
- di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché ogni interferenza che la riguardano;
- di aver valutato nell'offerta tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, in merito alla mancata conoscenza di condizioni specifiche o in merito alla sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal codice civile (e non siano escluse da altre norme del presente capitolato o evidenziate negli elaborati progettuali). Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte, con i più aggiornati sistemi costruttivi e nei tempi previsti dal presente Capitolato Speciale d'appalto.

### Articolo 4 – Descrizione sommaria delle opere

Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti opere principali:

- nuovo rilevato arginale a partire dall'argine maestro esistente in prossimità della chiavica Cassino;

- realizzazione di stazione di sollevamento al servizio della roggia Roggiolo a monte della chiavica Cassino;
- deviazione verso valle dell'alveo della roggia Bedo est nel tratto terminale a monte dell'abitato e manufatto partitore;
- adeguamenti della rete di scolo superficiale della roggia Bedo ovest a valle della Chiavica Cassino con chiavica di regolazione del nuovo rilevato arginale;
- realizzazione di due nuove chiaviche in corrispondenza dell'intersezione tra la roggia Bedo est e l'argine in progetto e tra un fosso irriguo esistente e l'argine in progetto;
- sovrappasso dell'argine in corrispondenza della SP 55 in prossimità di Cascina Costa e della viabilità locale.

Vediamo nel dettaglio le caratteristiche principali dei manufatti da realizzare.

E' prevista la realizzazione di un rilevato arginale in terra a protezione dell'abitato di San Cipriano Po per uno sviluppo complessivo di circa 3.900 m, di altezza variabile da 1,0 a 6,15 m, avente una larghezza sommitale pari a 4,0 m e scarpate laterali di pendenza 2:1.

L'argine è previsto in materiale di natura prevalentemente limoso-argilloso e sarà costruito per strati di spessore non superiore a 30 cm, previa costituzione di un piano di posa regolare e compattato ottenuto con uno scavo di scotico di spessore medio pari almeno a 50 cm.

L'opera sarà completata con:

- la realizzazione di una strada di servizio di sommità, mediante la costituzione di un cassonetto di misto di cava stabilizzato, di larghezza pari a 3.00 m, con la posa di uno strato di 25 cm di terreno vegetale, da sottoporre a inerbimento;
- la realizzazione di una strada di servizio al piede del rilevato arginale mediante la costituzione di un cassonetto di misto di cava stabilizzato, di larghezza pari a 3.00 m.

Il reticolo secondario che interferisce con l'opera arginale è rappresentato dalla roggia Roggiolo, dalla roggia Bedo Ovest e dalla roggia Bedo Est.

Per la roggia Roggiolo verrà mantenuta l'opera di regolazione esistente (chiavica Cassino), che si trova localizzata in corrispondenza dell'argine maestro esistente in un punto più a monte rispetto a quello di attacco con il nuovo rilevato in progetto.

Nel tratto a monte della chiavica Cassino sarà previsto un manufatto regolatore con una stazione di sollevamento, che garantirà lo scarico in Po della portata defluente nel corso d'acqua nei periodi di chiusura della chiavica stessa. Tale opera sarà costituita da un manufatto di sfioro, una vasca di carico, una stazione di sollevamento con tre idrovore e tre griglie grossolane, una tubazione di scarico in acciaio e un edificio tecnico dove alloggiare i comandi.

Al fine di prevenire il rischio di inondazione da parte delle acque della roggia Bedo Est nella zona abitata protetta dall'argine, è prevista la deviazione della roggia all'esterno del rilevato arginale. Verrà quindi realizzato un nuovo inalveamento in terra per una lunghezza pari a circa 1.600 m, con confluenza nel Canale Lancone poco a valle della confluenza attuale. La sezione della roggia sarà pari a quella attuale e avrà una larghezza alla base non inferiore a 2 m. Dove necessario, al fine di garantire la continuità territoriale, saranno realizzati manufatti gettati in opera di attraversamento della roggia.

Le nuove chiaviche in progetto avranno dimensioni interne pari a 2,5 x 2,5 m. e non saranno né motorizzate né asservite ad un sistema di sollevamento.

Per maggiori dettagli si rimanda all'elaborato n. 3 – Relazione opere elettromeccaniche e adeguamento reticolo minore.

Al fine di garantire la continuità territoriale si prevede inoltre di realizzare n. 2 sovrappassi arginali, una strada in terra ad uso dei mezzi agricoli lungo il tratto arginale di monte per una lunghezza di circa 2.200 m e una strada bianca finita ad uso carrabile lungo il tratto parallelo al nuovo sedime della roggia Bedo per una lunghezza di circa 1.200 m.

Il sovrappasso arginale in corrispondenza della SP 55 sarà costituito da due rampe aventi pendenza di circa 6-8% che non interferiranno con la viabilità locale. Contestualmente si provvederà a realizzare anche il sottopasso della roggia Bedo est mediante manufatti gettati in opera.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le opere relative all'esecuzione degli allacciamenti elettrici, del gas, idrici, fognari e telefonici e di trasmissione dati alle reti esercite dalle Aziende dei Pubblici Servizi nonché l'assistenza, la mano d'opera, i materiali e i mezzi d'opera necessari di supporto alle aziende erogatrici dei servizi medesimi ed alle ditte da esse incaricate per l'esecuzione dei lavori di allacciamento.

Il lavoro comprende inoltre tutti gli oneri previsti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto (in particolare quanto riportato all'articolo 17) e nel Capitolato Generale anche se non esplicitamente richiamati.

## Articolo 5 – Modalità di aggiudicazione dell'appalto

Il criterio di aggiudicazione, come previsto dall'art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i, si baserà sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti elementi:

<b>B – OFFERTA TECNICA</b>		<b>Punti 70</b>
B1	Minimizzazione dell'impatto sul territorio e sulla viabilità relativamente al trasporto del materiale idoneo per l'esecuzione del rilevato arginale dalla cava o sito di prestito individuati fino all'area di cantiere e relativo iter amministrativo di autorizzazione.	Punti 25
B2	Caratteristiche tecniche del materiale idoneo per l'esecuzione del rilevato arginale.	Punti 25
B3	Definizione del piano dei controlli sulla fornitura e messa in opera del materiale idoneo per l'esecuzione del rilevato arginale.	Punti 20
<b>C – OFFERTA ECONOMICA</b>		<b>Punti 30</b>
C1	Ribasso sul prezzo offerto	Punti 20
C2	Ribasso sul tempo offerto	Punti 10

Per i dettagli relativi alla procedura di aggiudicazione si rimanda al bando di gara e al relativo disciplinare.

## Articolo 6 – Osservanza del Capitolato Generale e di altre norme

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza delle seguenti statuizioni:

- Legge 20 marzo 1865, n. 2248 per le parti ancora in vigore;
- D. Lgs 163/2006 e s.m.i.;
- D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i.;
- D.M. 14 gennaio 2008 e s.m.i., approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni;
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture 11 aprile 2007, n. 246 e s.m.i., relativo alla "Individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di aggregati";
- D.M. 12 dicembre 1985 e s.m.i. "Norme tecniche relative alle tubazioni";
- D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- Decreto del Ministero dell'Economia e finanze del 10 luglio 2012 e s.m.i.;
- norme della Associazione Elettrotecnica Italiana (A.E.I.) e del Comitato Elettronico Italiano (C.E.I.) per quanto riguarda linee ed apparecchiature elettriche, nonché impianti telefonici e telecomunicazioni senza filo;
- D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- D. Lgs. 231/2002 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali";
- tutta la legislazione vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
- norme emanate dal C.N.R., norme U.N.I., norme C.E.I. e testi citati nel presente Capitolato Speciale D'appalto;
- disposizioni di leggi e regolamenti intorno alle opere idrauliche;
- vigenti leggi statali e regionali in materia di cave;
- di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all' appalto in oggetto, siano esse governative, regionali, provinciali, comunali, ovvero emesse dalle Amministrazioni delle Ferrovie dello Stato, delle Strade Statali, delle Poste e Telegrafi che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, senza accampare alcun diritto o ragione contro

l'Amministrazione Appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed il prezzo a corpo del presente Capitolato Speciale d'Appalto;

Le citate Norme costituiscono prescrizioni e specifiche progettuali in mancanza di disposizioni esplicite contenute nei documenti progettuali ed anche in presenza di disposizioni esplicite contrastanti con le Norme stesse. Il rispetto delle predette Leggi e Norme deve essere perseguito anche con le opportune integrazioni o, anche, variazioni delle forniture ed installazioni desumibili dalle descrizioni di prezzo, dai calcoli, dalle norme tecniche e specifiche e dai disegni di progetto, rimanendo gli eventuali maggiori oneri dell'Appaltatore comunque compensati nell'importo forfettario di aggiudicazione e di contratto.

L'Impresa è diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dalla inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme di cui ai precedenti commi.

L'osservanza di tutte le norme sopra indicate in maniera sia esplicita che generica si intende estesa a tutte quelle già emanate e non richiamate o che potranno essere emanate durante l'esecuzione dei lavori e riguardino l'accettazione e l'impiego di materiali da costruzione e quanto altro attiene ai lavori.

## **Articolo 7 – Documenti facenti parte del contratto**

Fanno parte del contratto e regolano i diritti e gli obblighi delle parti (anche se non materialmente allegati):

- il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i.;
- questo Capitolato Speciale d'Appalto nella sua completezza;
- la relazione generale e le relazioni specialistiche del progetto esecutivo;
- gli elaborati grafici del progetto esecutivo;
- le descrizioni dei prezzi a corpo del progetto esecutivo;
- il cronoprogramma dei lavori;
- il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i., nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), D. Lgs. 163/2006;
- il bando e il disciplinare di gara nonché eventuali chiarimenti forniti in sede di gara;
- l'offerta dell'Impresa;

Fanno pure parte del contratto, per quanto non vengano ad esso allegati, i documenti e le norme citate negli atti suddetti. Qualora nel presente Capitolato Speciale d'Appalto o nella documentazione di contratto, vi fossero disposizioni discordanti tra loro, prevale quella più vantaggiosa per la stazione appaltante.

## **Articolo 8 – Subappalto e cottimo**

Il subappalto è regolato dall'art.118 D.Lgs.163/2006 e s.m.i. e dall'art. 170 del D.P.R. 5/10/2010, n.207 e s.m.i.

Secondo la normativa sopraindicata è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletata che richiedano l'impiego di mano d'opera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000,00 euro e qualora l'incidenza del costo della mano d'opera del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali e qualora ciascuna di tali opere superi altresì in valore il 15% dell'importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono esclusivamente eseguite dai soggetti affidatari.

L'Impresa se espressamente richiesto è tenuta altresì a segnalare all'Ufficio di Direzione dei Lavori i nominativi dei fornitori.

Ciascun subappaltatore potrà entrare nel cantiere solo dopo l'eventuale acquisizione della documentazione antimafia, l'adozione del provvedimento di autorizzazione e l'accettazione del POS del subappaltatore da parte del CSE. In mancanza delle condizioni indicate nel comma precedente, il subappalto si intende non autorizzato e ciò legittima l'amministrazione appaltante a risolvere il contratto di appalto ai sensi dell'art.21 della Legge 646/1982 e ad esercitare le azioni necessarie al risarcimento del danno.

La presenza nel cantiere di personale che non è dipendente né dell'appaltatore né di altre imprese autorizzate ad entrare nel cantiere verrà considerata come sintomatica di un subappalto non autorizzato, con le conseguenze di cui al comma precedente. La presenza nel cantiere di lavoratori distaccati ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. 276/2003 e s.m.i. non è considerata sintomatica di un subappalto non autorizzato solo se l'appaltatore ha preventivamente trasmesso all'amministrazione appaltante l'accordo di distacco firmato anche

dall'impresa distaccante con l'indicazione del nome, cognome e codice fiscale dei lavoratori distaccati e della durata del distacco.

Il direttore dei lavori vigila sulla presenza di personale non autorizzato in cantiere e provvede ad informare tempestivamente il RUP per le comunicazioni alle Autorità competenti e per gli eventuali provvedimenti a carico dell'appaltatore.

L'amministrazione non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla medesima, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate con la prova del pagamento eseguito conformemente alle prescrizioni dell'articolo 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.; nelle fatture relative ai pagamenti corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, deve essere indicata, salvo diversa previsione del contratto di subappalto o cottimo, la quota parte di oneri della sicurezza corrisposti e le eventuali ritenute di garanzia effettuate.

L'appaltatore deve comunicare all'amministrazione, per tutti i sub-contratti stipulati ai fini dell'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, al fine di consentire di verificare che nei suddetti subcontratti sia inserita la clausola di cui all'articolo 3, comma 9 della Legge 136/2010 e s.m.i.

L'appaltatore è responsabile nei confronti dell'amministrazione appaltante di quanto eseguito dai subappaltatori e dai subcontraenti e solleva la medesima da qualunque pretesa di questi.

### **Articolo 9 – Varianti delle opere progettate**

Ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il Direttore dei Lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- per cause imprevedute ed imprevedibili o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali e componenti che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
- per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene, verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti impreveduti o non prevedibili nella fase progettuale;
- nei casi previsti dall'art.1664, comma 2, del Codice Civile;
- per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.

Qualora ne ricorrano le condizioni, il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori ed il Progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e/o di variante, indicandone i motivi all'Ente Appaltante.

In ogni caso è facoltà dell'Ente Appaltante di apportare in corso d'opera tutte le varianti, modifiche ed integrazioni alle opere affidate che ritenga opportune, e che non mutino essenzialmente la natura delle opere stesse, senza che l'Impresa possa pretendere per tale motivo alcun particolare compenso o indennità oltre quelli specificatamente previsti nel presente Capitolato Speciale.

Pertanto, l'Impresa ha l'obbligo di apportare agli elaborati progettuali, a propria cura e spese, tutte le integrazioni, varianti e modifiche, in genere, richieste dall'Ente Appaltante.

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dall'Ente Appaltante e che il Direttore dei lavori gli abbia ordinato di eseguire con atto, nel quale sia fatto espresso riferimento all'intervenuta approvazione.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

Sono, inoltre, ammesse, nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura negli accantonamenti per imprevidi.

L'Ente Appaltante avrà pure la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sopprimere alcune opere o di aggiungerne altre non previste, nella misura ritenuta opportuna, senza che l'Impresa possa rifiutare di ottemperarvi.

Nel caso di soppressione di opere l'Impresa non avrà diritto a compensi particolari anche se avesse già provveduto ad approvvigionare i materiali e le attrezzature necessari per la realizzazione delle opere sopresse, con la sola esclusione di materiali ed attrezzature che fossero stati approvvigionati specificatamente per

l'affidamento in oggetto e che non siano utilizzabili in lavorazioni abituali o ricorrenti. Solo per questi casi l'Ente Appaltante provvederà a rimborsare all'Impresa gli oneri corrispondenti (differenza tra il prezzo di acquisto e il valore di recupero).

Nel caso in cui le categorie dei nuovi lavori ordinati od autorizzati siano le medesime previste negli atti contrattuali, i prezzi saranno determinati facendo riferimento ai Prezzi Unitari offerti in sede di gara, da considerarsi solo ed esclusivamente per tale finalità (opere oggetto di variante) parte integrante del contratto di affidamento.

Sia nel caso di soppressione, che di aggiunta di opere si procederà, di intesa fra le parti, all'adeguamento del cronoprogramma dei lavori ed al programma esecutivo dei lavori, di cui al successivo art. 16.

L'Ente Appaltante si riserva anche la facoltà di ordinare variazioni di opere in tutto o in parte già eseguite.

L'ordine di eseguire le variazioni è dato per iscritto dall'Ente Appaltante e comporta, per l'Impresa, l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e le provviste che fossero resi inutili dall'esecuzione della variante.

Se le variazioni e le soppressioni non dipendono da fatto o colpa dell'Impresa, alla stessa sarà dovuto, in base agli atti contrattuali, il pagamento delle opere già eseguite e della totale o parziale demolizione; l'Ente Appaltante sarà tenuto, altresì, al rilevamento dei materiali approvvigionati prima dell'ordine di variazione e che non siano altrimenti utilizzabili nei lavori dell'appalto o in lavorazioni abituali o ricorrenti.

Se le variazioni dipendono, invece, da colpa dell'Impresa, a questa spetterà solo il pagamento delle opere utilizzate, rimanendo a suo carico ogni onere di demolizione delle opere non utilizzate.

L'Impresa, per contro, non potrà variare, né modificare il progetto delle opere appaltate, senza averne ottenuta la preventiva autorizzazione scritta dall'Ente Appaltante, il quale avrà il diritto di far demolire, a spese dell'Impresa stessa, le opere che questa avesse eseguito in contravvenzione a tale disposizione.

Qualora l'Ente Appaltante non ritenesse di esercitare tale diritto e preferisse conservare le opere arbitrariamente variate dall'Impresa, ne pagherà l'importo in base al minimo ammontare delle opere arbitrariamente variate e di quelle previste negli elaborati progettuali allegati al contratto, ovvero di quelle disposte ovvero approvate dall'Ente Appaltante medesimo.

Per l'esecuzione di lavori non previsti e per i quali non si abbiano i prezzi corrispondenti si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi con la norma dell'art. 163 del Regolamento ovvero si procederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste fornite dall'Impresa, previa autorizzazione del DL.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari mezzi ed attrezzi.

Le macchine e le attrezzature date a noleggio dovranno essere in perfetto stato di efficienza e provvisti degli accessori, dei carburanti, dei lubrificanti e di quant'altro occorra per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Impresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine nonché le eventuali riparazioni affinché siano sempre in buono stato di conservazione e di servizio.

Se la variante supera il quinto dell'importo dell'appalto il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'appaltatore.

Se l'Impresa, in assenza di ordine scritto del D.L., recante gli estremi dell'atto di superiore approvazione del Committente, ed indipendentemente da ogni altro comportamento della D.L., eseguirà lavori non previsti, impiegherà materiali di qualità e/o dimensioni eccedenti rispetto a quelli di contratto e/o eseguirà lavorazioni più accurate o di maggior pregio rispetto a quelle previste, l'Amministrazione potrà:

- a) accettare le opere così come eseguite, senza che però l'Impresa -quali che siano i vantaggi che possano derivare al Committente - acquisti alcun diritto ad aumenti dei prezzi, altri compensi o modificazioni delle condizioni contrattuali;
- b) richiedere all'Impresa il rispetto del progetto e del contratto, occorrendo anche con demolizione ad integrale suo carico di opere eseguite in difformità.

Le opere da compensare a corpo sono tutte quelle identificate o ricavabili dai disegni allegati al progetto; qualora, tuttavia, per lievi errori od inesattezze degli elaborati grafici o possibili necessità sopravvenute, si rendesse necessaria una variazione entro il 5% (cinque per cento) in più od in meno degli importi di ogni singola categoria desumibili dai citati elaborati e relativamente alle sole opere comprese nello specchio a corpo di cui sopra, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi a sua cura e spese se in aumento, rimanendo l'obbligo

contrattuale di completare i lavori in modo da dare l'opera completa; qualora tale variazione fosse in diminuzione nulla sarà trattenuto dal compenso pattuito. In ogni caso la variazione sarà ordinata e motivata sul piano tecnico dalla Direzione dei Lavori con apposito e dettagliato Ordine di Servizio, con la sola incombenza per l'Amministrazione di provvedere ad adeguare il progetto ed i documenti contabili delle opere effettivamente realizzate.

Pertanto, qualora sorga la necessità di modificare lavorazioni previste o quantità dei lavori previsti a corpo oltre il 5% in più od in meno per ogni categoria, nonché a misura per qualunque entità, la richiesta di variazione, sia che venga proposta dall'Impresa che dalla Direzione dei Lavori, verrà esaminata congiuntamente col Progettista responsabile (sia interno che esterno all'Amministrazione) prima di essere sottoposta al Responsabile del Procedimento, allo scopo di stabilire:

- se la variazione sia effettivamente necessaria alla finalità dell'appalto;
- se sia possibile adottare altra tecnologia di minor costo;
- se si renda invece necessario applicare una tecnologia di intervento speciale ed a costo superiore.

In ogni caso, per quanto riguarda i soli lavori compensati a corpo, nulla è dovuto all'Impresa o all'Amministrazione Appaltante, per modifiche come sopra approvate che comportino una variazione entro il 5% (cinque per cento) in aumento od in diminuzione degli importi di ogni singola categoria desumibili dagli elaborati grafici posti a base dell'appalto.

Resta invece inteso che ogni variazione dei lavori che comporti un aumento degli importi delle categorie dei lavori oltre il suddetto limite del 5% ed entro i limiti previsti dall'art. 132 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., questa verrà disciplinata dall'art. 166 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., salvo le norme che venissero emanate successivamente.

Le varianti in diminuzione migliorative delle opere in progetto proposte dall'Appaltatore dovranno essere conformi ai contenuti di cui all'articolo 11 del Capitolato Generale.

### **Articolo 10 – Revisioni prezzi e anticipazioni**

Ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., salvo quanto previsto dell'art. 133 commi 4 e 6, per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile.

Salvo il sopravvenire di normativa inderogabile, è esclusa qualsiasi forma di anticipazione contrattuale fatto salvo quanto previsto dall'art. 26-ter della Legge 9 agosto 2013 n. 98 e dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito in L. 27 febbraio 2015, n. 11, che stabiliscono la corresponsione obbligatoria in favore dell'appaltatore di un'anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo contrattuale.

### **Articolo 11 – Pagamento dei lavori**

I lavori a misura saranno valutati e contabilizzati con le modalità riportate nel Capo II del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Per la contabilizzazione dei lavori a corpo, solo ai fini dei pagamenti in acconto, l'Ufficio di Direzione Lavori procederà, sempre con le modalità di valutazione esposte nel Capo II del presente Capitolato Speciale d'Appalto, alla misura delle opere realizzate ed alla quantificazione dell'importo corrispondente, utilizzando, convenzionalmente, il "Prezzario delle Opere Pubbliche Regione Lombardia anno 2011".

I pagamenti in acconto in corso d'opera, di cui all'art. 29 del Capitolato Generale, saranno effettuati ogniqualvolta l'avanzamento lavori, convenzionalmente valutati nel modo sopra indicato, raggiunga un importo pari al 25% dell'importo a base di contratto, ottenuti applicando i prezzi offerti dall'Appaltatore ovvero quelli di elenco al netto del ribasso d'asta, ed applicando le ritenute di garanzia nella misura dello 0,5% di cui all'art. 7 del Capitolato Generale.

Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede ad informare per via telematica gli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto, tramite il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

L'Amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette in quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nei modi e nelle forme di legge.

Le ritenute di cui sopra possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del Procedimento.



In caso di sospensioni dei lavori con durata superiore a 90 giorni potrà essere corrisposto all'Appaltatore un acconto, al netto delle ritenute di cui sopra, qualunque ne sia l'ammontare a decorrere dal quarantacinquesimo giorno dalla data di sospensione (articolo 141 comma 3 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.).

In caso di ritardo nei pagamenti saranno riconosciuti gli interessi previsti dall'articolo 133 comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., salva l'applicazione del 13.3.2 D.L. 28 febbraio 1983 n. 55.

I S.A.L. ed i certificati di pagamento saranno unici anche ove l'appaltatore assuma la figura di associazione temporanea di impresa verticale ovvero orizzontale. È onere dell'appaltatore determinare la ripartizione delle spettanze in capo ad ognuna dell'impresa raggruppate. Nessuna responsabilità potrà al riguardo essere addossata alla D.L. e al Committente che in caso di contestazioni si libererà validamente effettuando i pagamenti in favore dell'Impresa Capogruppo.

Le penali verranno dedotte indistintamente dai certificati di pagamento di cui all'art. 141, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. senza che le imprese associate possano opporre eccezioni circa la responsabilità del ritardo che in ogni caso è da intendersi solidalmente a carico di tutte le imprese del raggruppamento.

Dopo l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori si farà luogo al pagamento dell'ultima rata, al netto delle ritenute, qualora sia stato raggiunto l'importo minimo per l'emissione del SAL. In caso contrario il credito vantato dall'Impresa sarà compensato alla stessa in occasione dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui all'art. 141, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., il direttore lavori redige la relativa contabilità ed il Committente emette il conseguente certificato di pagamento.

La stazione appaltante provvede al pagamento degli importi dovuti in base al certificato entro 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso, secondo quanto disposto dall'art. 143, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio, secondo quanto disposto dall'art. 143, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

Al presente appalto si applica il D. Lgs. 231/2002 e s.m.i. in materia di lotta contro i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali. Richiamata la facoltà di cui all'art. 4 del predetto D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., di derogare i termini legali ivi previsti e ritenuto di avvalersene in ragione degli adempimenti, le verifiche e i controlli da espletare durante il procedimento di spesa, le parti concordano di stabilire i seguenti termini contrattuali:

- 45 giorni per l'emissione dei certificati di pagamento, decorrenti dalla maturazione dei rispettivi SAL;
- 30 giorni per il pagamento delle rate d'acconto, decorrenti dal ricevimento delle relative fatture;
- 6 mesi per l'emissione del certificato di collaudo (tre mesi per il CRE), decorrenti dall'ultimazione dei lavori;
- 60 giorni per il pagamento della rata di saldo, decorrenti dal ricevimento della relativa fattura.

In caso di ritardi nei pagamenti si applicheranno gli interessi di mora previsti dall'art. 5 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., ad eccezione del caso di ritardata emissione dei certificati di pagamento, dove continueranno ad applicarsi gli interessi legali e di mora calcolati ai sensi dell'art. 144, comma 1 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

## **Articolo 12 – Indicazione delle persone che possono riscuotere**

Nel contratto sono indicati il domicilio legale dell'Impresa e la persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto o a saldo.

Tale autorizzazione deve essere comprovata, nel caso di ditte individuali, mediante certificato della C.C.I.A.A. e, nel caso di Società, anche mediante appositi atti legali (atto costitutivo, statuto, delibera di assemblea, certificato di competente Tribunale, procura notarile).

La cessazione o decadenza dell'incarico delle persone designate a riscuotere, ricevere o quietanzare, per qualsiasi causa avvenga, ed anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante (art. 3 comma 2 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145).

In difetto, nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione stessa per pagamenti a persone non più autorizzate a riscuotere.

## **Articolo 13 – Cauzione provvisoria**

La cauzione provvisoria è prevista dall'art. 75, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., a garanzia della sottoscrizione del contratto anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

Detta cauzione sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario, mentre per gli altri concorrenti sarà svincolata appena avvenuta l'aggiudicazione definitiva.

#### **Articolo 14 – Cauzione definitiva e garanzie**

Al della stipulazione del contratto l'Impresa deve depositare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dal D. Lgs 163/2006 e s.m.i. e dall'art. 123 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

La cauzione può essere prestata in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito, od a mezzo di fideiussione di istituto bancario o di Compagnia Assicuratrice a ciò abilitati.

Nessun interesse decorrerà, a favore dell'Impresa, sulle somme depositate; ove la cauzione sia depositata in titoli fruttiferi non vincolati, l'Impresa avrà diritto a ritirare le cedole o i tagliandi maturati.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La cauzione viene decurtata in forma percentuale per Imprese "certificate" ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.

L'esecutore dei lavori è obbligato, ai sensi dell'articolo 129 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura di danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi nelle forme e nei modi di cui all'articolo 125) del Regolamento.

L'esecutore dei lavori è obbligato, nei casi di cui all'articolo 129 comma 2 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., a stipulare una polizza di assicurazione indennità decennale nelle forme e nei modi di cui all'articolo 126 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

#### **Articolo 15 – Norme generali per l'esecuzione dei lavori**

L'Impresa, durante l'esecuzione dei lavori, è tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel Capo III del Capitolato Speciale d'Appalto.

Nell'esecuzione dei lavori l'Impresa è altresì obbligata ad osservare ed a far osservare dal proprio personale tutte le norme antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro vigenti all'epoca dei lavori, applicando i documenti all'uopo redatti ai sensi dell'art. 131 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., nonché le eventuali disposizioni impartite dal coordinatore per l'esecuzione.

L'Impresa è diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dalla inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme di cui ai precedenti articoli.

L'Impresa ha la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine stabilito dal programma di avanzamento lavori e nel termine contrattuale purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

Tuttavia l'Amministrazione ha diritto di prescrivere l'esecuzione ed il compimento di determinati lavori entro un ragionevole termine, anche in difformità delle indicazioni del citato programma, specialmente in relazione ad esigenze di ordine od interesse pubblico, senza che l'Impresa possa rifiutarsi ed avanzare pretese di particolari compensi.

Qualora l'Impresa, di propria iniziativa, anche dopo aver informato l'Ufficio di Direzione Lavori e senza opposizione del medesimo, eseguisse maggiori lavori od impiegasse materiali di dimensioni eccedenti, o di lavorazione più accurata, o di maggior pregio rispetto a quelli previsti od autorizzati, e sempre che l'Amministrazione accetti le opere così come eseguite, l'Impresa non avrà diritto ad alcun aumento dei prezzi e comunque ad alcun compenso, quali che siano i vantaggi che possano derivare all'Amministrazione stessa, ed i materiali e le lavorazioni suddette si considereranno delle dimensioni e qualità previste in progetto.

#### **Articolo 16 – Programma esecutivo dei lavori**

Ai fini del compimento delle opere nei tempi contrattuali l'Appaltatore dovrà predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il programma esecutivo dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'art. 40 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., nel quale sono riportate per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Detto programma, che dovrà garantire l'ultimazione dei lavori nel tempo utile contrattuale ed al quale l'Appaltatore dovrà attenersi durante l'esecuzione delle opere, sarà sottoposto all'esame dell'Ufficio di Direzione Lavori il quale, nei successivi 15 giorni, comunicherà all'Impresa le proprie determinazioni.

Scaduto inutilmente detto termine il programma si intenderà definitivamente approvato.

## Articolo 17 – Oneri a carico dell'Impresa

Oltre agli oneri prescritti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto sono a carico dell'Impresa:

1. la formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere all'uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione, di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità degli accessi e delle comunicazioni, nonché degli scoli delle acque e di ogni altra canalizzazione esistente;
2. l'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità delle opere, ad assicurare la migliore esecuzione, il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori;
3. i tracciamenti, i rilievi, le misurazioni, etc., necessari alle operazioni di consegna, alle misurazioni, alle verifiche, alla contabilità dei lavori nonché alle operazioni conseguenti alle procedure di esproprio, comprese le spese per il personale e gli strumenti necessari. La consegna all'Ufficio di Direzione Lavori, prima dell'esecuzione delle opere, delle restituzioni grafiche dei rilievi, fornite sia su supporto trasparente che su supporto magnetico sotto forma di files in formato DWG di Autocad - release 10 o successive - ed in doppia copia eliografica. Tutti i rilievi saranno riferiti a capisaldi I.G.M. concordati con l'Ufficio di Direzione Lavori debitamente monografati;
4. l'approntamento delle opere provvisorie quali accessi, passi carrai, coronelle, canali fognari, ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, cassature, etc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti, smontaggi e ripristini a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisorie in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Fra le opere in argomento è compresa altresì un'adeguata illuminazione del cantiere;
5. la sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni; la collocazione, ove necessaria di ponticelli, camminamenti anche a mensola, scalette di adeguata portata e sicurezza;
6. la conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisorie.
7. La sorveglianza del cantiere, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Impresa che avute in consegna dall'Amministrazione appaltante), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori e dal periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione appaltante limitatamente alle opere consegnate;
8. le segnalazioni diurne e notturne di spazi occupati, transiti interrotti, pericoli imminenti;
9. l'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele, le prestazioni e le opere necessarie per garantire la vita, l'incolumità e l'igiene delle persone addette ai lavori e di terzi, per evitare danni ai beni pubblici e privati. Tutte le predisposizioni dovranno essere conformi alle norme di prevenzione degli infortuni, con particolare riguardo a quelle contenute nel D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., le quali saranno anche applicabili per eventuali lavori in economia, restando sollevati da ogni responsabilità la Stazione Appaltante ed il personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
10. la fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati), idoneamente rifiniti, forniti dei servizi, e di tutte le attrezzature necessarie alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori. Ove da essa richiesta i locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione Lavori, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione. Saranno inoltre allacciati alle normali utenze (luce, acqua, telefono) facendosi carico all'Impresa di tutte le spese di allacciamento, di uso e di manutenzione;
11. la fornitura alla Direzione Lavori di personale tecnico, di canneggiatori, degli strumenti topografici e di quelli informatici, completi di software, per l'effettuazione dei rilievi, delle misure di controllo delle opere eseguite, per la contabilizzazione di queste ultime e per quant'altro;
12. la riproduzione di grafici, disegni, relazioni ed altri allegati alfanumerici vari relativi alla contabilità ed alla rappresentazione delle opere in esecuzione;
13. l'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
14. la fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione Lavori e del personale di assistenza;

15. la fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato;
16. l'autorizzazione al libero accesso delle altre Imprese o Ditte ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché l'uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisorie ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate;
17. le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi;
18. le pratiche presso Amministrazioni, Enti e privati per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per opere di presidio, occupazioni temporanee e definitive di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, trasporti speciali nonché le spese ad essi relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni etc. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Impresa ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni;
19. l'esecuzione degli scavi di assaggio e di sondaggi del terreno, nonché la prestazione di ogni occorrenza per le verifiche e le prove finalizzate ai collaudi provvisori e definitivi dei manufatti;
20. la conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione Lavori e dall'Impresa, in idonei locali o negli uffici direttivi;
21. ogni prova che l'Ufficio di Direzione Lavori ritenesse necessaria per gli accertamenti intesi alla verifica del funzionamento dei manufatti e degli impianti, compreso ogni incombenza e spesa per denunce, autorizzazioni, approvazioni, licenze, etc. che a riguardo fossero prescritte;
22. il rispetto dei termini di confine verso le proprietà di terzi;
23. il ricevimento, a richiesta dell'Amministrazione, di materiali e forniture non comprese nell'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni;
24. il carico, trasporto e scarico dei materiali, delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni o infortuni;
25. il taglio di alberi, la estirpazione di ceppaie, di arbusti, di siepi e di cespugli nelle zone interessate dalle opere, le demolizioni e la consegna dei materiali di risulta, di valore commerciale, all'Amministrazione appaltante nei siti indicati dall'Ufficio di Direzione Lavori;
26. tutto quanto occorra in genere per dare completamente ultimati a perfetta regola d'arte i lavori;
27. la riparazione di danni che, per ogni causa o per negligenza dell'Impresa, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori scorporati da altri compiuti;
28. la riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero alle attrezzature ed a tutte le opere provvisorie;
29. tutti gli oneri relativi alle prescrizioni dettate dalla Conferenza dei Servizi ovvero dagli Organi preposti alla Tutela dell'Ambiente in sede di emissione del parere sul progetto, se non valutati a parte;
30. la fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito indicato dalla Direzione Lavori, entro quindici giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni, delle dimensioni di m. 3,00 x 2,00, o altre concordate con l'Ufficio di Direzione Lavori, recheranno a colori indelebili la denominazione dell'Ente finanziatore, quella dell'Ente Appaltante, la località di esecuzione dei lavori, l'oggetto e l'importo degli stessi nonché la denominazione dell'Ente preposto alla Direzione Lavori, inoltre in applicazione ai contenuti del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. su detto cartello dovrà essere indicato ove necessario il nominativo del Coordinatore per la sicurezza per l'esecuzione delle opere. Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori. Per la mancanza o il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori sarà applicata all'Impresa una penale di € 300,00. Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di € 300,00 dal giorno della constatata inadempienza fino a quello della posizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto successivo all'inadempienza;
31. la completa responsabilità per danni a persona ed a cose, di carattere amministrativo, civile e penale;
32. la manutenzione delle opere eseguite fino a collaudo ultimato;
33. la pulizia del cantiere e lo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residui e di quant'altro non utilizzato nelle opere;
34. tutte le spese e tutti i carichi fiscali - nessuno escluso - inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, nonché degli eventuali atti complementari dello stesso, compresi i diritti di segreteria che

non siano per legge ad esclusivo carico della Stazione Appaltante e comprese, infine, le relative eventuali variazioni nel corso dell'esecuzione del contratto;

35. la Stazione Appaltante si riserva di provvedere ai pagamenti sopra indicati, richiedendo all'Impresa il preventivo deposito delle somme all'uopo occorrenti;
36. le indagini geognostiche e gli studi dei terreni finalizzati alla verifica delle migliori soluzioni nei termini delle tecnologie esecutive adottate;
37. l'Impresa è tenuta all'osservanza ed all'adempimento delle norme previste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., mediante l'approvvigionamento dei materiali ed attrezzature per la prevenzione antinfortunistica e la protezione dei lavoratori;
38. tutti gli oneri conseguenti l'integrale applicazione della vigente normativa sulla "sicurezza dei cantieri" ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. L'Impresa, in qualità di "datore di lavoro" deve pertanto osservare le "misure generali di tutela" di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'Impresa è tenuta ad attuare quanto contenuto nei piani di sicurezza previsti dall' art. 131 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e può presentare, al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, proposta di integrazione al piano di sicurezza ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Qualora l'Impresa non adempia a tutti questi obblighi, l'Amministrazione sarà in diritto, previo avviso scritto e, nel caso che questo resti senza effetto, entro il termine fissato dalla notifica, di provvedere direttamente a quanto necessario, qualunque sia la spesa, disponendo il dovuto pagamento con speciali ordinativi a carico dell'Impresa. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Impresa, questi saranno fatti d'Ufficio e l'Amministrazione tratterà pari importo sul successivo acconto.

Tutti gli oneri e gli obblighi sopra specificati sono considerati come inclusi e distribuiti proporzionalmente nei prezzi di contratto, per cui nessun compenso spetta all'Impresa neppure nel caso di proroghe del termine contrattuale di ultimazione dei lavori.

### **Articolo 18 – Danni dipendenti da forza maggiore**

I danni provocati da eventi eccezionali saranno compensati all'Impresa ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

I danni causati da forza maggiore devono essere denunciati alla Direzione Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi il danno.

L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'Appaltatore può dare dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

Si richiamano integralmente le rimanenti disposizioni dell'art. 20 del Capitolato Generale d'appalto per lavori pubblici.

### **Articolo 19 – Occupazione ed espropriazione dei terreni**

Eventuali espropri, asservimenti ed occupazioni, permanenti o temporanei, dei terreni interessati dalle opere da realizzare saranno effettuati a cura e spese dell'Amministrazione appaltante, secondo quanto disciplinato dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e dalle normative nazionali e regionali applicabili sul territorio interessato dai lavori.

L'Amministrazione appaltante si riserva, pertanto, l'esercizio di tutte le funzioni previste dalla normativa vigente in tema di espropriazioni, asservimenti o occupazioni e quant'altro risulti necessario per il corretto svolgimento dei procedimenti in parola.

Fanno carico all'Impresa i soli obblighi attinenti alla delimitazione concreta (a mezzo paletti, picchetti, ecc.) delle aree da espropriare, occupare o asservire. Tale delimitazione dovrà essere effettuata in conformità alle apposite disposizioni della stazione appaltante.

## **Articolo 20 – Responsabilità dell'Impresa**

Sarà obbligo dell'Impresa adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai; rimane comunque stabilito che l'Impresa assumerà ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende quindi sollevato il personale preposto alla direzione e sorveglianza.

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni contrattuali dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza lavori.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta nella misura dello 0,50%.

## **Articolo 21 – Anticipazioni fatte dall'Impresa**

Qualora l'Impresa effettuasse anticipazioni in nome e per conto della Stazione appaltante, l'interesse annuo che le verrà accordato per tali somme anticipate è pari al tasso di sconto ufficiale via via in vigore.

## **Articolo 22 – Domicilio legale dell'Impresa, controversie**

Agli effetti dell'art. 2 del Capitolato Generale LL.PP., domicilio legale dell'Impresa sarà quello indicato nel contratto.

Le controversie fra l'Amministrazione appaltante e l'Impresa, tanto per l'esecuzione delle opere, quanto per il loro apprezzamento e per l'interpretazione dei patti contrattuali, non daranno diritto all'Impresa di rallentare o sospendere i lavori.

Per la risoluzione delle eventuali controversie si applica il disposto degli artt. 240 e 241 della Legge 165/2006.

Il foro competente è quello di Parma.

E' escluso l'arbitrato.

## **Articolo 23 – Osservanza delle condizioni normative e retributive dei contratti collettivi di lavoro**

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa appaltatrice è tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

L'Impresa appaltatrice si obbliga altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa Appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante. L'impresa appaltatrice è inoltre obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, all'art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 ed all'art. 31 del D.P.R. 163/2006. L'impresa appaltatrice è inoltre obbligata al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'impresa appaltatrice è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente capitolato.

L'impresa appaltatrice e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione appaltante prima dell'emissione di ogni singolo stato d'avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza trimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Direttore dei Lavori o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante comunicherà all'Impresa appaltatrice e all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà al pagamento a valere sulle ritenute di cui all'Art. 7 del Capitolato Generale d'Appalto. Inoltre, ai sensi dell'art. 123, comma 3 del D.P.R. 207/2010, la mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consentirà di procedere allo svincolo della cauzione definitiva dopo l'approvazione del collaudo provvisorio.

Il pagamento all'Impresa appaltatrice delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti e costituisce l'onere dell'Impresa produrre la documentazione relativa all'avvenuto accantonamento da parte dell'Ispettorato del lavoro. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Impresa appaltatrice non può opporre eccezioni alla Stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.

## **Articolo 24 – Consegna dei lavori, sospensione e ripresa dei lavori**

La consegna dei lavori costituenti l'appalto avverrà secondo le modalità previste dell'art. 153 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

Detta consegna risulterà da apposito verbale redatto secondo le prescrizioni dell'art. 154 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

Dalla data di detto verbale verrà computato il tempo utile per dare il lavoro finito.

Qualora si procedesse alla sospensione dei lavori si redigeranno appositi verbali a norma dell'art. 158 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. La sospensione comporterà pari slittamento del tempo di esecuzione.

Detti verbali di sospensione ed i conseguenti verbali di ripresa, di cui al già citato art. 158, dovranno essere trasmessi dalla Direzione Lavori al Responsabile del Procedimento entro e non oltre cinque giorni dalla data della loro redazione, così come espressamente sancito dall'art. 158) comma 3 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

In caso di sospensione di durata maggiore di 90 giorni si procederà al pagamento in acconto qualunque sia l'importo del credito maturato ai sensi dell'art. 141 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

L'Impresa è tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli enti previdenziali (inclusa Cassa Edile), assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Impresa circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impegnare nell'appalto. Lo stesso obbligo fa carico all'Impresa per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori da parte della Stazione Appaltante, del subappalto o cottimo.

## **Articolo 25 – Tempo utile per ultimare i lavori**

Tutti i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per la costruzione delle opere oggetto dell'appalto saranno effettuati nel rispetto del "programma dettagliato dei lavori" già richiamato all'art. 17.

Tutte le opere appaltate dovranno comunque essere completamente ultimate nel termine di giorni **540 (cinquecentoquaranta)** naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori.

In detto tempo è compreso quello occorrente per l'impianto del cantiere, quello dovuto a sospensioni normalmente prevedibili per inclemenza stagionale del tempo e per il verificarsi di quote idrometriche tali da non consentire l'esecuzione dei lavori previsti (che viene presuntivamente quantificato in gg. 2,3/mese per il totale di gg. 54), per ottenere dalle competenti autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori.

Tale tempo è omnicomprensivo dei periodi di intervento sui sottoservizi. L'impresa ha la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, a giudizio della D.L., non vengano pregiudicati la buona riuscita delle opere e gli interessi dell'Amministrazione. Lo svolgimento dei lavori dovrà rispondere al relativo programma, che l'impresa elaborerà e fornirà alla D.L. per l'approvazione entro 10 gg dalla consegna dei lavori stessi.

Il programma metterà in risalto: l'inizio, l'avanzamento settimanale ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere; tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l'impresa si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti; il tutto secondo gli accordi intercorsi con la Direzione dei Lavori e con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

L'Impresa è tenuta, nella predisposizione del programma lavori, a pianificare i lavori di esecuzione, al fine di ottimizzare le tecniche di intervento con la minimizzazione degli effetti negativi sull'ambiente connessi all'interferenza dei cantieri e della viabilità di servizio, con il tessuto sociale e produttivo ed il paesaggio. Inoltre, al termine dei lavori l'impresa dovrà provvedere alla rimessa in pristino delle aree interessate dai cantieri e

dalle viabilità di servizio. Per tali fini gli Enti locali interessati potranno esigere appositi atti fidejussori a garanzia.

Entro dieci giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori, d'intesa con il Responsabile Unico del Procedimento, comunicherà all'Impresa l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Impresa, entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta, oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori.

La proposta approvata sarà impegnativa per l'Impresa, la quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.

L'Amministrazione conserva il diritto di prescrivere l'esecuzione ed il compimento di determinati lavori entro un ragionevole termine o in giornate festive o in notturno, anche in difformità delle indicazioni del citato programma, specialmente in relazione ad esigenze di ordine od interesse pubblico, senza che l'Impresa possa rifiutarsi ed avanzare pretese di particolari compensi.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'impresa appaltatrice procedere, nel termine di 5 giorni, all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere si dovrà attenere alle norme di cui al D.P.R. 547/55, 164/56, 303/56 ed al D.Lgs. 81/08, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo da facoltà alla Committente di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'Impresa, con l'incameramento della cauzione.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato dall'Appaltatore in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Impresa appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto, a mezzo lettera raccomandata A.R., alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

In caso di consegne parziali, l'Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da prevedere l'esecuzione prioritaria dei lavori nell'ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.

Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma operativo dei lavori redatto dall'Appaltatore ed approvato dal Direttore dei Lavori, non si dà luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto, indipendentemente dall'ammontare del ritardo verificatosi nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori.

Nel caso di consegna parziale, decorsi 90 (novanta) giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma di esecuzione dei lavori di cui al comma precedente senza che si sia provveduto, da parte della Stazione Appaltante, alla consegna delle zone non disponibili, l'Appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall'esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette.

Nel caso in cui l'Appaltatore, trascorsi i novanta giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna.

L'Impresa appaltatrice è tenuta, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto, in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già contemplate nel programma operativo dei lavori, non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'Impresa di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.

Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento



delle singole categorie di lavori, l'Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto dei maggiori tempi tecnici strettamente necessarie per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

Nel caso di concessione di proroghe, queste ultime non possono dare diritto all'impresa per richieste di maggiori compensi dovuti agli oneri conseguenti al prolungamento lavori.

Si richiamano l'art.199 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e l'art. 22 del D.M. 145/2000.

### **Articolo 26 – Penali per ritardi, premio di accelerazione**

In applicazione dell'art. 145 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., l'Impresa sarà assoggettata alla penale dell'1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo tra la data indicata nel Certificato di Ultimazione e quella contrattualmente stabilita tenuto conto delle eventuali sospensioni disposte e proroghe concesse, salvo le procedure previste all'art. 22 del Capitolato Generale e la rivalsa dei danni maggiori.

L'ammontare complessivo della penale di cui sopra non potrà superare complessivamente il 10% dell'ammontare netto contrattuale, da determinarsi in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Per le eventuali sospensioni e le eventuali proroghe dei lavori che modificheranno il tempo stabilito per l'ultimazione dei lavori, si applicheranno le disposizioni contenute nel D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e nel D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Non è previsto il riconoscimento di alcun premio di accelerazione.

### **Articolo 27 – Accertamento e misurazione dei lavori**

Per l'accertamento e la misurazione dei lavori in corso d'opera valgono le disposizioni di cui all'art. 185 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute; ove l'Impresa non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni le sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere le verranno senz'altro addebitati.

In tale caso, inoltre, l'Impresa non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento

L'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di eseguire, prima dell'inizio dei lavori, tutte le verifiche ed i controlli dei rilievi allegati al progetto esecutivo approvato.

Eventuali integrazioni e/o modifiche (livellazioni di precisione per porre caposaldi di quota, rilievi tacheometrici, picchettazioni, etc.) necessarie per ubicare in loco le opere di progetto saranno eseguite a cura e spese dell'Impresa, restando espressamente stabilito che l'Impresa sarà sempre, a tutti gli effetti, unica responsabile anche nel caso di completa accettazione dei rilievi allegati al progetto esecutivo fornito dall'amministrazione appaltante.

L'impresa dovrà porre a disposizione della Stazione Appaltante il personale ed ogni mezzo di cui questa intenda avvalersi per eseguire ogni e qualsiasi verifica che ritenga opportuna.

L'Impresa rimane responsabile anche dell'esatta conservazione in sito dei caposaldi e dei picchetti che individuano l'ubicazione delle opere fino al collaudo. In caso di spostamento o asportazione per manomissione od altre cause, è obbligata, a totale suo carico, a ripristinare gli elementi del tracciato nella primitiva condizione servendosi dei dati in suo possesso.

Per il rinvenimento di oggetti di valore e di quelli descritti all'art. 35 del D.M. 145/2000 si procederà come descritto nello stesso articolo. Per il rinvenimento di beni di cui al D. Lgs. 490/2000 si procederà come descritto all'art. 87 e seguenti del suddetto decreto.

## **Articolo 28 – Conto finale, collaudo provvisorio e definitivo dei lavori**

Il termine entro il quale, ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., verrà compilato lo stato finale dei lavori, è fissato in tre mesi decorrenti dalla data di ultimazione, questa debitamente accertata mediante apposito certificato dalla Direzione Lavori in contraddittorio con l'Impresa.

La nomina del Collaudatore sarà effettuata dalla Stazione Appaltante conformemente ai contenuti dell'art. 216 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Il collaudo dei lavori dovrà avvenire secondo le modalità e le disposizioni contenute nel D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e nel D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Tanto nel corso dei lavori, quanto dopo l'ultimazione e prima del collaudo definitivo, resta in facoltà dell'Amministrazione appaltante di procedere all'utilizzo parziale o totale delle opere di ogni genere, eseguito senza che l'assuntore possa opporsi o affacciare diritti e pretese di sorta.

In tale caso l'Amministrazione appaltante disporrà un collaudo tecnico provvisorio, allo scopo di riconoscere se le opere siano state eseguite a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche e di contratto, e se sia possibile e quando farne uso.

Tale collaudo provvisorio sarà fatto constatare da un processo verbale da compilarsi in contraddittorio con l'Appaltante con le modalità prescritte dall'art. 230 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell'Impresa. Per tutto il periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo definitivo, e salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C. C., l'Impresa è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che non rispondessero alle prescrizioni ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere.

In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto la pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori.

L'Impresa dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi d'opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristini resi necessari per i saggi eventualmente eseguiti. Dovrà fornire altresì l'energia necessaria (anche generata in posto) all'esecuzione di prove e verifiche varie, nonché l'acqua occorrente, anche con approvvigionamenti eccezionali.

Qualora durante il collaudo venissero accertati difetti di cui all'art. 227 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., l'Impresa sarà tenuta ad eseguire tutti i lavori che il collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato.

## **Articolo 29 – Direzione tecnica del cantiere, Ufficio di DL e CSE**

L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato di cui sopra deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'Amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'Ufficio di Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'Amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore od al suo rappresentante.

L'Ufficio di Direzione Lavori, nominato dal Responsabile del Procedimento, è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento secondo le disposizioni di cui al Titolo VIII del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e nel rispetto degli impegni contrattuali.

Il Coordinatore per la sicurezza per l'esecuzione delle opere, ove necessario, sarà nominato a cura del Committente o del Responsabile dei lavori. Detta figura, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., collaborerà con l'Ufficio di Direzione Lavori, nominato dalla Stazione Appaltante, secondo quanto disposto dalle norme già richiamate.

## **Articolo 30 – Disciplina nel cantiere**

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese od a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificatamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'Appaltatore è comunque in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti ed operai, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

### **Articolo 31 – Obbligo dell'Impresa di costituire sul posto un ufficio tecnico**

L'Impresa, oltre agli obblighi di cui all'art. 6 del Capitolato Generale, è tenuta a costituire sul posto di lavoro un ufficio, in ambiente idoneo, condotto dal Direttore Tecnico di cui all'art. 30, il quale assumerà ogni responsabilità civile e penale relativa a tale carica e curerà la fedele esecuzione dei lavori secondo le clausole contrattuali e le disposizioni della Ufficio di Direzione Lavori e del Coordinatore per l'esecuzione delle opere.

### **Articolo 32 – Orario di lavoro e lavoro straordinario**

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nella zona o da quello risultante dagli accordi locali.

L'Appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al Direttore dei Lavori.

Questi può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso L'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il Direttore dei Lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del Responsabile del Procedimento ne dà ordine scritto all'Appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarsi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

Al di fuori dell'orario normale e nei giorni festivi l'Impresa non potrà eseguire lavori che richiedano la presenza del personale dell'Ufficio di Direzione Lavori.

### **Articolo 33 – Ordini dell'Ufficio di DL e del CSE**

Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della Direzione Lavori così come le disposizioni impartite dal Coordinatore, dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto e Capitolato.

L'Impresa non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione sotto pena dell'esecuzione di ufficio, con addebito delle maggiori spese che la Stazione Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto.

Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all'ordine impartitogli.

L'Appaltatore o un suo incaricato dovranno recarsi nell'ufficio della Direzione Lavori, nei giorni e nelle ore che saranno indicati, per collaborare alla compilazione della contabilità degli stessi e per sottoscrivere quei documenti contabili che L'Impresa è tenuta a firmare.

Il Coordinatore per la sicurezza per l'esecuzione delle opere, nell'esercizio delle proprie funzioni può chiedere elementi inerenti la sicurezza, propone al Committente la sospensione di lavorazioni e l'allontanamento dell'Impresa nel caso di gravi inosservanze alle norme di sicurezza, può altresì sospendere autonomamente singole lavorazioni o tutte le attività in caso di pericolo grave od imminente direttamente riscontrato.

### **Articolo 34 – Difetti di costruzione**

L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Se l'Appaltatore contesta l'ordine del Direttore dei Lavori la decisione è rimessa al Responsabile del procedimento; qualora l'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede d'ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.

Qualora il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'Appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'Appaltatore, in caso contrario l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con l'esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 224 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'Impresa.

### **Articolo 35 – Inadempienze dell'Impresa**

In caso di inadempienze da parte dell'Impresa degli obblighi derivanti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di rescindere il contratto e/o di disporre l'esecuzione d'ufficio secondo i contenuti degli art. 136 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'Art. 1456 del Codice Civile.

### **Articolo 36 – Materiali ed apparecchiature a piè d'opera**

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale ed essere della migliore qualità.

I materiali ed i componenti possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'articolo 164) del Regolamento.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche, tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei Lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla

redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La Direzione dei Lavori e l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal presente Capitolato Speciale ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti, le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

A richiesta della stazione appaltante l'Appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della Legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può prescrivere uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.

Se il cambiamento di cui sopra importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi degli artt. 163 e 164 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'Appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del Responsabile unico del procedimento. In tal caso si applica l'articolo 16, comma 2 del Capitolato Generale.

### **Articolo 37 – Manutenzione e garanzie**

L'appaltatore sarà tenuto, fino alla definitività del collaudo, a garantire le opere e le forniture, limitatamente a vizi, difetti, problemi di funzionamento, deterioramenti, avarie o rotture di macchinari od impianti che gli siano imputabili per il modo in cui sono stati costruiti, per la loro originaria qualità od il modo in cui sono stati gestiti nella fase di avviamento.

Nel caso di impianti elettrici e meccanici si intendono contrattualmente in garanzia fino alla scadenza dell'anno a partire dalla data di approvazione o comunque di definitività del collaudo. In caso di sistemi di telecontrollo l'appaltatore si impegna a due verifiche da centro remoto ogni mese durante l'anno di garanzia con fornitura di rapporti sullo stato di funzionamento del sistema.

### **Articolo 38 – Anticipata presa in consegna delle opere**

La Stazione appaltante potrà prendere immediatamente in consegna le opere eseguite, senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione definitiva delle opere stesse.

In tal caso dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto da entrambe le parti. Dalla data del verbale decorreranno le garanzie sulle prestazioni eseguite.

In caso di anticipata presa in consegna delle opere, la Stazione appaltante si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse, restando comunque a carico dell'Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.

### **Articolo 39 – Riserve dell'Impresa e tentativo di conciliazione**

Le riserve vanno confermate anche nel Registro di Contabilità e nel Conto Finale, a pena di decadenza nei tempi previsti dal dall'art. 190 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e dall'art. 31 del Capitolato Generale.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare, con precisione, le ragioni sulle quali si fondano. Altresì, devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute.

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% di quest'ultimo, si procederà, su proposta del Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 240 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del precedente articolo e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

## Articolo 40 – Risoluzione del contratto

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- quando le varianti di cui all'art. 132, comma 4, del D. lgs. 163/2006 e s.m.i. eccedano il quinto dell'importo originario del contratto;
- qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo, ai sensi dell'art. 135 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i., che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori.
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. lgs. 81/08 e s.m.i. e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei lavori o dal Coordinatore per la sicurezza.

L'esercizio della facoltà di risoluzione del contratto, potrà essere altresì esercitata dalla Stazione Appaltante con raccomandata A.R., previa contestazione degli addebiti all'Appaltatore (anche a mezzo della Direzione Lavori) assegnandogli un termine non inferiore a 15 gg. per presentare le proprie controdeduzioni o per adempiere, nei seguenti casi:

- grave ritardo nell'esecuzione dei lavori, per negligenza dell'appaltatore, rispetto alle previsioni del programma lavori ed alle sue scadenze anche intermedie inderogabilmente stabilite nel cronoprogramma;
- comportamenti dell'appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita dei lavori e/o la realizzazione dell'opera.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, ai sensi dell'art. 134 del D. lgs. 163/2006 e s.m.i., con il solo pagamento delle opere eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivante alla Stazione Appaltante fra cui:

- l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
- l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario;
- i danni derivanti dalla mancata messa in esercizio dell'impianto.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

## Articolo 41 – Ulteriori disposizioni

Si richiama il parere della Struttura Paesaggio di R.L. prot. 33745 del 29/06/2015 che specifica che una volta individuato l'ambito di cava si dovrà acquisire nuovo parere in merito. Considerato che l'individuazione di tale ambito costituisce l'elemento B1 dell'offerta tecnica di cui all'articolo 5 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, l'Impresa dovrà ottemperare tale prescrizione fornendo alla Stazione Appaltante tutta la documentazione utile e coadiuvandola durante il relativo iter amministrativo, coerentemente con l'offerta tecnica presentata in sede di gara.

In fase di esecuzione l'Impresa si dovrà inoltre attenere alle prescrizioni di cui al D.d.s. 21/ gennaio 2014 n. 304 di esclusione dalla procedura di VIA. In particolare si richiamano le lettere c, e, f del citato decreto.

L'impresa con l'accettazione del presente Capitolato Speciale d'Appalto sottoscrive la presa visione dei luoghi, la fattibilità dell'opera e le difficoltà inerenti la realizzazione della stessa, ivi compresa la presenza di sottoservizi, per le quali difficoltà non potrà richiedere alcun ulteriore onere risultando tutto compreso nei prezzi di elenco.